

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Che succede se, notifica la sentenza, il termine breve di impugnazione scade dopo la scadenza del termine lungo?

Ai sensi dell'[art. 327 c.p.c.](#), la decadenza dall'impugnazione per decorso del termine lungo (oggi semestrale) dalla pubblicazione della sentenza, si verifica indipendentemente dalla notificazione, e pertanto anche nel caso in cui, effettuata la notificazione della sentenza, il termine breve di impugnazione ex [art. 325 c.p.c.](#), venga a scadere in un momento successivo alla scadenza del termine lungo, il quale in definitiva resta invalicabile. Tale principio è applicabile anche con riferimento al procedimento di opposizione allo stato passivo.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 2.11.2018, n. 28059

...omissis...

Rilevato

- che il Fallimento --- s.r.l. propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso il decreto del Tribunale di Napoli del 22 maggio 2017, il quale ha accolto l'opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo proposta dal Comune di

Santa Maria Capua Vetere, ammettendone il credito in chirografo per l'importo di Euro 430.689,10, con riguardo all'inadempimento a contratto d'appalto;

- che il Tribunale ha ritenuto come:

a) l'eccezione, sollevata dalla curatela, di tardività dell'opposizione, proposta entro trenta giorni dalla comunicazione L. Fall., ex art. 92, ma decorsi i sei mesi previsti dall'art. 327 c.p.c., sia infondata, non avendo rilievo il secondo termine;

b) è tardiva e generica l'eccezione di tardività della denuncia dei vizi dell'opera appaltata ex art. 1667 c.c., mentre è infondata quella di giudicato, in relazione a precedente lodo arbitrale;

c) il danno patito debba essere quantificato nella somma predetta;

- che si difende l'intimato con controricorso, depositando anche la memoria.

Ritenuto

- che il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 327 c.c. e L. Fall., art. 99, in quanto il decreto di esecutività dello stato passivo fu emesso il 15 gennaio 2015 e l'opposizione proposta solo il 17 luglio 2015, oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c.;

- che il motivo è fondato, dovendosi dare continuità ai principi espressi da questa Corte: ed invero, da un lato, si applica l'art. 327 c.p.c., al procedimento di opposizione allo stato passivo, la quale può dunque essere proposta entro sei mesi dal deposito del decreto che lo dichiara esecutivo (da ultimo, Cass. 10 maggio 2018, n. 11366; Cass. 5 aprile 2017, n. 8869; Cass. 10 agosto 2017, n. 19939), e, dall'altro lato, non è idonea la comunicazione ad opera della cancelleria del decreto di approvazione dello stato passivo a valicare il termine lungo predetto, alla stregua del principio più generale, estensibile all'ipotesi in esame, secondo cui, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., la decadenza dall'impugnazione per decorso del termine lungo (oggi semestrale) dalla pubblicazione della sentenza, si verifica "indipendentemente dalla notificazione", e pertanto anche nel caso in cui, effettuata la notificazione della sentenza, il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c., venga a scadere in un momento successivo alla scadenza del termine lungo (Cass. 30 marzo 2016, n. 6187; Cass. 16 giugno 2000, n. 8191), il quale in definitiva resta invalicabile;

- che i rimanenti motivi - con i quali si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 1667 c.c. e L. Fall., art. 99, per essere stata respinta l'eccezione di decadenza; degli artt. 61,62 e 115 c.p.c., L. Fall., art. 99, per avere ritenuto provato il credito sulla base di documenti non soggetti a contraddittorio - restano assorbiti;

- che, non potendo l'opposizione essere proposta per la ragione detta, la decisione impugnata va cassata senza rinvio;

- che le spese seguono la soccombenza.

pqm

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa senza rinvio il decreto impugnato e condanna il controricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 5.000,00 per il grado di merito (di cui Euro 300,00 per spese, e restando le spese della c.t.u. a carico definitivo dell'opponente che le ha anticipate) ed in Euro 5.100,00 per il giudizio di legittimità (di cui Euro, 100,00 per spese), oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori di legge.